

Ordinanza n. 13 del 8 Agosto 2022

ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI, COINVOLTI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, IN RELAZIONE AL COMMA 3 ART. 6-SEXIES D.L. 26 APRILE 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE CON LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71. PERIODO 01/01/2022-31/12/2022.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021;

- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" il quale, tra l'altro, all'art. 6-sexies, comma 3, "Assunzioni del personale" stabilisce che "I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la

ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”;

Dato atto che con l’articolo 1, comma 761 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del succitato decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, al 31 dicembre 2019 e che è stato fissato il limite di spesa pari a 500.000 euro, nell’ambito e nei limiti delle risorse delle contabilità speciali previste dall’art. 2, comma 6 del succitato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sulle quali sono assegnati le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto, inoltre, che il 92,3% delle risorse del succitato Fondo per la ricostruzione sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna in base all’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014;

Richiamata la propria Ordinanza n. 14 del 13 giugno 2019, con la quale:

- si autorizzava la somma di euro **461.500,00** al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
- si autorizzava il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all’adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate, a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute

Visti:

- l’art. 14, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che recita: “Il termine di cui al *comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021, nell'ambito

e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.”;

- la propria ordinanza n. 23 del 16/11/2021 con la quale si sono autorizzati i seguenti budget al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nei periodi a fianco di ciascuno indicati:
 - a) euro 300.000 periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
 - b) euro 276.900 periodo 01/01/2021 – 31/12/2021

Visto l’art. 1 comma 459 della Legge 30/12/2021 n. 234, secondo paragrafo, che recita: *“All’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022» e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».* A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2022.”;

Ritenuto pertanto di autorizzare il budget di euro 276.900 per l’anno 2022, a copertura delle spese per il riconoscimento degli oneri di straordinario, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al punto precedente;

Dato atto che con apposito Decreto si liquideranno le ore di straordinario, preventivamente autorizzato, a favore delle amministrazioni sulla base di rendicontazioni ricevute (comprensive di oneri riflessi e Irap) a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità, nei limiti stabiliti dalle norme sopra citate;

DISPONE

1. di autorizzare per l’anno 2022 il budget di euro 276.900 al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, nei limiti delle disposizioni contenute nell’art. 6-sexies, comma 3 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 e

successivamente modificato dall'art. 14, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

2. di dare atto che con apposito Decreto si liquideranno le ore di straordinario, preventivamente autorizzato, a favore delle amministrazioni sulla base di rendicontazioni ricevute (comprehensive di oneri riflessi e Irap) a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 459 della Legge 30/12/2021 n. 234, nei limiti di 300.000 euro per l'anno 2022, di cui euro 276.900 in quota parte per la Ricostruzione Sisma 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)